



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1816m s.l.m. – Zona extradoganale
Plaza dal Comun, 93 - 23030 Livigno - Tel. 0342/991.111 - Telefax 0342/991.100
Cod. fisc. 83000850145 - <http://www.comune.livigno.so.it> - e-mail: segreteria@comune.livigno.so.it

Nr. 12 Registro Ordinanze

Prot. 2156 cat. II/1 fasc. 10

Responsabile del procedimento: Comandante Cristoforo Domiziano FRANZINI

OGGETTO: *Revoca del divieto della pratica dello sci fuoripista, disposto con precedente ordinanza n. 10 del 24 gennaio 2012 - prot. 1662, cat II/1 "Regolamentazione dello sci in pista e fuori pista, sulle aree sciabili del Comune di Livigno (SO)".*

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza n. 10 del 24 gennaio 2012- prot. 1662, cat II/1 "Regolamentazione dello sci in pista e fuori pista, sulle aree sciabili del Comune di Livigno" che tra l'altro, disponeva : "2. Dalla data odierna, fino alla revoca della presente, all'interno del territorio comunale di Livigno (SO), è vietato lo sci fuori pista in ogni sua specialità, ad esclusione dei componenti della C.L.V. di Livigno (SO), per lo svolgimento dei loro controlli e verifiche, delle guide alpine italiane e straniere abilitate (art. 4 della Legge 2/1/1989, n 6 "Ordinamento della professione della guida alpina" e degli artt. 20-26 "Regolamento regionale 6/12/2004 n. 10") e delle persone accompagnate dalle stesse, sotto la responsabilità delle medesime guide alpine";

Visto il bollettino nivometeorologico emesso dall'ARPA Lombardia centro Nivometeorologico di Bormio (SO) in data 30 gennaio 2012, alle ore 13.00, il quale indica che il grado di pericolo valanghe è pari a 1 (DEBOLE) su Prealpi Bresciane e 2 (MODERATO) su restanti settori;

Sentite le indicazioni espresse in merito alla pratica dello sci fuoripista dalla Commissione Locale Valanghe di Livigno (SO);

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto ad una generalità delle persone.

Visti gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'articolo 34 del vigente Statuto;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa dalla data odierna è disposta:

- **la revoca del divieto della pratica dello sci fuoripista**, disposto con precedente ordinanza n. 10 del 24 gennaio 2012- prot. 1662, cat II/1 "Regolamentazione dello sci in pista e fuori pista, sulle aree sciabili del Comune di Livigno (SO)".

L'Ufficio Tecnico Comunale, sezione LL.PP. e G. & M. in collaborazione tutti i concessionari degli impianti di risalita, per quanto di competenza, è incaricato della rimozione della segnaletica precedentemente apposta incompatibile con quanto disposto con il presente provvedimento;

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, perquanto di competenza:

- al messo comunale per la notificazione, da eseguirsi a tutti i concessionari degli impianti di risalita;
- All'Ufficio di Polizia Locale, L'Ufficio Tecnico Comunale, sezione LL.PP. e G. & M, alla Stazione dei Carabinieri di Livigno e al Corpo della Polizia di Stato.

Dalla Casa Comunale, li 30 gennaio 2012

IL SINDACO
BORMOLINI Damiano

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90

Unità organizzativa responsabile del procedimento: Servizio Sicurezza

Responsabile: Comandante Cristoforo Domiziano FRANZINI

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo (Legge 06/12/1971 nr. 1034), o in alternativa, alla Presidenza della Repubblica entro 120 giorni.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.

